



In collaborazione con



DALLE ONLUS AL RUNTS

Un percorso obbligato

Raffaele Rizzardi

17 ottobre 2024

Il Codice del Terzo settore e le norme transitorie

- Codice del Terzo Settore – CTS – D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, aggiornato al 3 agosto 2024 (*legge 4 luglio 2024, n. 104, art. 4*). Gli articoli citati senza riferimenti sono del CTS
- Alcune disposizioni fiscali del codice relative agli enti entreranno in vigore dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione europea per alcune minime agevolazioni che possono rientrare negli aiuti di Stato. Se pertanto si otterrà l'autorizzazione europea entro il 2024 (*lo stiamo dicendo da tre anni*) il codice si applicherà integralmente dal 1° gennaio 2025, e le ONLUS non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno tempo sino al 31 marzo 2025 per provvedere

Le principali novità della legge 104/2024

- Limite di proventi per il rendiconto di cassa: € 220.000 > € 300.000 (in forma aggregata sino a € 60.000)
- Deposito del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (*ex 30 giugno*)
- Organo di controllo e **revisione legale** (*due elementi per due esercizi consecutivi*):
 - attivo patrimoniale € 150.000 **€ 1.500.000**
 - proventi € 300.000 **€ 3.000.000**
 - media dipendenti 7 **20**

COMUNICATO STAMPA 28 marzo 2022

Pubblicazione elenco degli enti iscritti all'Anagrafe delle Onlus

È online, sul sito dell'Agenzia delle entrate, l'[elenco](#) degli enti iscritti nell'Anagrafe delle Onlus. Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS da oggi e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). Gli enti che invece il 22 novembre 2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica.

Iscrizione o mancata iscrizione al RUNTS - Gli enti che conseguiranno l'iscrizione nel RUNTS su loro richiesta, saranno cancellati dall'Anagrafe delle Onlus. Questa cancellazione, tuttavia, non integra lo scioglimento dell'ente e pertanto non vi sarà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio. Invece in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS entro il termine del 31 marzo sopra richiamato, le Onlus avranno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nell'Anagrafe delle Onlus.

La migrazione «obbligatoria» per le altre ONLUS

<i>Onlus</i>	<i>Possono chiedere l'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo successivo all'autorizzazione della Commissione UE</i>	<i>Approvano i bilanci di esercizio 2021 e seguenti utilizzando i modelli ex d.m. 39/2020 indipendentemente dal momento dell'iscrizione al RUNTS.</i>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalla risposta MinLavoro n. 5941 del 5 aprile 2022

- «Devono» iscriversi, non come obbligo sanzionato, ma come **onere** per mantenere alcuni importanti vantaggi, specie dal lato delle donazioni (5 per mille, oneri deducibili o detraibili per gli offerenti, esenzione dall'imposta di successione o donazione, ipocatastali). Solo gli ETS possono agire in «co-programmazione» con gli enti locali (art. 55)
- Le ONLUS che non si iscrivono devono eliminare questa qualificazione dal loro statuto/documenti e devono conferire ad altro ETS l'incremento patrimoniale formatosi durante lo *status* di ONLUS. Non entrando nel registro perdono visibilità e trasparenza (statuto e bilanci consultabili da chiunque)

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

- D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – articolo 10 e seguenti
- Normativa prevalentemente tributaria – Registro tenuto dall’Agenzia delle entrate – 22.000 iscritte
- ONLUS di diritto: Organizzazioni di volontariato e Cooperative sociali
- Codice del terzo settore: art. 101, co. 8 (*iscrizione al RUNTS anche come impresa sociale*)
- Migrazione «automatica» (adeguamento statuti e bilanci) al RUNTS per ODV e coop. sociali, oltre alle Associazioni di Promozione Sociali già avvenuta nel corso del 2022
- Le ONLUS di maggior rilievo (es. Fondazioni) devono chiedere l’iscrizione

La procedura

- Individuazione della categoria in cui iscriversi:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici (solo con personalità giuridica – patrimonio € 30.000 per le fondazioni, 15.000 per altri ETS);

d) Imprese sociali (D.Lgs. 112/2017; categoria che comprende anche le coop. Sociali);

g) Altri enti del Terzo settore.

- La scelta deve essere calibrata in base alla struttura della ONLUS. Ad esempio per il personale (art. 33 per le ODV – max. 50% dei volontari; art. 36 APS idem o 20% soci)
- Occorre adeguare gli statuti alle regole ETS (circolare Lavoro n. 20 del 27.12.2018), indicando le attività dell'art. 5 (*art. 2, Dlgs.112 per le imprese sociali*) su cui si incentra l'ETS. Non troppe.
- Presso ogni amministrazione provinciale esiste l'ufficio RUNTS (*Associazionismo e volontariato*)

Le ONLUS controllate da enti pubblici e altri

- Art. 4, co. 2: non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni dei datori di lavoro nonché gli **enti soggetti a direzione e coordinamento o controllati** dai suddetti, salvo alcune limitate deroga
- Art. 7 D.Lgs. 112 – impresa sociale
- Documento MinLavoro 4 marzo 2020, n. 2243: gli enti possono designare un loro rappresentante, che non può essere presidente dell'ETS
- **O si modifica lo statuto, o si rimane ente non commerciale, non più ONLUS ma nemmeno ETS** (art. 101, co. 8 *nuovo legge 104/2024*)
- In questo caso non si perde il patrimonio, se si continua l'attività di interesse generale in modo non commerciale (art. 79, co. 2) e senza finalità di lucro

Le «non ONLUS» possono diventare ETS

Attività qualificanti delle ONLUS solo se rese a favore di **persone svantaggiate** in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, relativamente ai settori:

- **assistenza sanitaria**
- **istruzione**
- **formazione**
- *sport dilettantistico*
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili

(articolo 10, comma 2, lett. a, D.Lgs. 460/1997)

Le «non ONLUS» possono diventare ETS

- Controlli severi (*quando li fanno*) sulla destinazione di queste attività a persone svantaggiate
- Corte di Cassazione sentenza 31 marzo 2015, n. 6505 enuncia alcuni principi, conformandosi anche a sentenze precedenti:
«la nozione di svantaggio, rilevante ai fini in esame, va intesa in senso rigoroso, essendo volta ad individuare categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti oppure per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale»
«lo svantaggio deve consistere in una condizione che risulti obiettivamente deteriore rispetto alla generalità dei consociati»
- Per applicare la normativa ONLUS occorre accertare se *«le prestazioni fossero rese a favore di qualunque individuo anziano e non esclusivamente o prevalente a favore di soggetti in concreta situazione di non autosufficienza e di disagio (fisico, psichico, economico, sociale, familiare)*

Le «non ONLUS» possono diventare ETS

- Molti enti non potevano qualificarsi ONLUS perché la loro attività non era indirizzata alle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle attività educative e di assistenza sanitaria. Pertanto non potevano godere dei relativi benefici fiscali
- L'organizzazione di impresa impedisce inoltre di permanere negli enti non commerciali, come definiti dal TUIR
- Risoluzione 28 ottobre 1992, n. 599/E: l'asilo infantile, associazione riconosciuta con personalità giuridica, si qualifica come ente commerciale perché svolge un'attività rientrante nell'articolo 2195 del codice civile, ha una specifica organizzazione di beni mobili e immobili (*e di personale*), oltre a percepire corrispettivi eccedenti i costi di diretta imputazione
- Questa risoluzione è precedente alla normativa ONLUS del 1997, ma la risposta sarebbe stata negativa, non prevalendo i destinatari svantaggiati

La confusione e un «sassolino» IVA

- Nei sette anni di regime transitorio si sono succedute modifiche o altre sono state sospese
- Caso emblematico: l'esenzione da IVA dell'articolo 10, numeri 15) – ambulanze; 19) – ospedali e cliniche; 20) – educazione e istruzione; 27-ter) prestazioni socio-sanitarie a persone vantaggiose
- Con la legge ONLUS in ogni voce, che individua i requisiti oggettivi (es. autorizzazione, riconoscimento, convenzionamento), era stata aggiunta la locuzione «e da ONLUS». Norma inutile e fuorviante: come collocata poteva sembrare che le ONLUS beneficiavano dell'esenzione anche se non autorizzate, non riconosciute, non convenzionate
- L'art. 89, comma 7, lett. b) sostituisce nella legge IVA il termine «ONLUS» con «ente del terzo settore di natura non commerciale»

La confusione e un «sassolino» IVA

- La banca dati del MEF ha subito modificato la norma, come se fosse in vigore, senza neanche una nota a margine

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale;

- L'Agenzia delle entrate, basandosi su questa norma solo apparentemente vigente, nega l'esenzione ad una fondazione che vuole costituirsi come «impresa sociale» (risposta ad interpello 15 luglio 2021, n. 475, commento di FiscoOggi)
- L'Agenzia delle entrate risponde correttamente a Telefisco il 1° febbraio 2024, che questa modifica «non è ancora operativa»
- Si sta lavorando perché non entri mai in vigore, eliminando il richiamo agli ETS non commerciali: basta che abbiano i requisiti oggettivi

Riusciranno i nostri eroi?

- Il **1° gennaio 2025** la legge IVA deve subire altre rilevanti modifiche:
 - adeguamento alla **delega** della legge 9 agosto 2023, n. 111 – il gruppo di esperti ha presentato un testo normativo, ad oggi scomparso perché si teme (*errato*) che abbia bisogno di coperture finanziarie.
 - soluzione di un altro tema già troppo rinviato, e che forma da anni oggetto di una procedura di infrazione europea: lo **scambio tra non soggettività ed esenzione** per gli enti associativi (*e le società sportive dilettantistiche*)
 - recepimento della direttiva (UE) 2022/542 sulle revisione delle **aliquote**. Con il regime delle vendite a distanza, di beni spediti a consumatori di altri Stati UE, la conoscenza delle aliquote è diventata un problema transnazionale, che richiede semplificazioni e che non può essere trascurato

Cosa fare da adesso?

- Analizzare la situazione delle ONLUS che devono migrare a richiesta e predisporre l'iscrizione al RUNTS. Art. 4, co. 3 per le attività degli enti religiosi.
- Valutare l'opportunità di rendere ETS le strutture non profit che non potevano diventare ONLUS per la generalizzazione dei loro destinatari. La scuola «privata», gestita da una fondazione o da una associazione può qualificarsi nella seguente norma dell'art. 5: d) educazione, istruzione e formazione professionale; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. La legge 28 marzo 2003, n. 53 citata in questa voce individua le norme generali sull'istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a partire dalla scuola dell'infanzia.
- Oltre all'Ufficio Provinciale del RUNTS ci si può avvalere dell'esperienza dei Centri Servizi per il Volontariato.
- Bibliografia: Il futuro delle ONLUS tra opportunità e limiti – CNDCEC – agosto 2024

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO!